

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE

DI SESTO CALENDE

Approvato con D.C.C. N. 26/2000

INDICE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Regolamento – Finalità
- Art. 2 – Durata in carica del consiglio
- Art. 3 – Sede delle adunanze
- Art. 4 – Controllo di interessi
- Art. 5 – Presidenza delle adunanze
- Art. 6 – Compiti del presidente
- Art. 7 – Consiglieri e gruppi consiliari
- Art. 8 – Conferenza dei capigruppo
- Art. 9 – Autonomia del consiglio comunale
Supporti organizzativi

Capo II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 10 – Istituzione delle commissioni
- Art. 11 – Nomina delle commissioni e partecipazione ai lavori
- Art. 12 – Presidenza e segreteria delle commissioni
- Art. 13 – Compiti delle commissioni consiliari
- Art. 14 – Convocazione delle commissioni
- Art. 15 – Sedute delle commissioni
- Art. 16 – Seduta di seconda convocazione
- Art. 17 – Verbali delle sedute
- Art. 18 – Commissioni di studio
- Art. 19 – Commissioni di controllo e di garanzia

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

MANDATO ELETTIVO

- Art. 20 – Entrata in carica – Convalida
- Art. 21 – Dimissioni
- Art. 22 – Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 23 – Sospensione da parte del Prefetto

Capo II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 24 – Diritto d’iniziativa

- Art. 25 – Diritto di presentazione di comunicazioni, raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ordini del giorno

- Art. 26 – Richiesta di convocazione del consiglio

- Art. 27 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

- Art. 28 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità

- Art. 29 – Facoltà di visione degli atti

- Art. 30 – Diritto di esercizio del mandato elettivo. Indennità e rimborsi

- Art. 31 – Astensione obbligatoria

- Art. 32 – Responsabilità personale – Esonero

- Art. 33 – Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

- Art. 34 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

- Art. 35 – Competenza

- Art. 36 – Convocazione

- Art. 37 – Avviso di convocazione – Consegna - Modalità

- Art. 38 – Ordine del giorno

- Art. 39 – Avviso di convocazione – Consegna - Termini

- Art. 40 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 41 – Deposito degli atti

- Art. 42 – Adunanze di prima convocazione

- Art. 43 – Adunanze di seconda convocazione

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 44 – Adunanze pubbliche

- Art. 45 – RegISTRAZIONI audio e video

- Art. 46 – Adunanze segrete

- Art. 47 – Adunanze aperte

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 48 – Ordine della discussione

- Art. 49 – Discussione – Norme generali
- Art. 50 – Mozione d’ordine
- Art. 51 – Comportamento del pubblico
- Art. 52 – Ammissione di funzionari e consulenti
in aula

Capo V
ORDINE DEI LAVORI

- Art. 53 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 54 – Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 55 – Fatto personale

Capo VI
VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

- Art. 56 – Il verbale dell’adunanza – Redazione e
firma

PARTE IV
GLI ATTI DEL CONSIGLIO

Capo I
LE DELIBERAZIONI

- Art. 57 – Verbale – Deposito – Rettifica – Appro-
vazione

Capo II
LE VOTAZIONI

- Art. 58 – Modalità generali
- Art. 59 – Votazione in forma palese
- Art. 60 – Votazioni in forma scritta
- Art. 61 – Esito delle votazioni
- Art. 62 – Deliberazioni immediatamente
esecutive
- Art. 63 – Interpretazione del regolamento

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento - Finalità

Il funzionamento del consiglio comunale, nell'ambito dei principi della legge e dello statuto, è disciplinato dal presente regolamento, al fine di garantire la libera discussione e la formazione ordinata delle decisioni.

Art. 2

Durata in carica del consiglio

Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione.

Art. 3

Sede delle adunanze

Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in una delle sale a ciò destinate. All'interno uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio.

Il sindaco stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso opportuno dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o quando sia opportuna la presenza del consiglio in altre sedi sul territorio per favorire la partecipazione popolare.

La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 4

Controllo di interessi

Il sindaco, i consiglieri e gli assessori forniscono le informazioni necessarie a controllare i loro interessi personali diretti e indiretti, in relazione agli atti che concorrono a determinare.

A tal fine essi presentano al segretario comunale, all'inizio del mandato e successivamente con scadenza annuale, una dichiarazione personale che rappresenta in modo esaustivo la propria situazione reddituale e patrimoniale. Non si dà luogo alla pubblicizzazione della documentazione se non per comprovati motivi legati alla finalità del presente articolo, e verificati con le modalità di cui all'art. 55.

Art. 5

Presidenza delle adunanze

La presidenza delle adunanze del consiglio comunale appartiene al sindaco ed è regolata dallo statuto.

In caso di assenza od impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal consigliere anziano a norma dello statuto.

Art. 6

Compiti del presidente

Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura

l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

Tutti i consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce l'ordine degli interventi e la chiusura della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Art. 7

Consiglieri e gruppi consiliari

Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale il nome dei capogruppo, entro la prima riunione del consiglio neo - eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne motivata comunicazione al sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.

I consiglieri che si dissociano dal gruppo corrispondente alla lista nella quale sono risultati eletti non possono costituire un gruppo autonomo se non raggiungono almeno il numero di due consiglieri.

Nel corso del mandato amministrativo è consentito unicamente la costituzione di un ulteriore gruppo misto che raccoglie tutti i consiglieri che avranno eventualmente scelto di uscire dall'originario gruppo consiliare.

Le deliberazioni assunte dalla giunta comunale saranno comunque comunicate ad ogni consigliere facente parte del gruppo misto.

Art. 8

Conferenza dei capigruppo

Il sindaco, che la presiede, e i capigruppo formano la conferenza dei capigruppo che ha il compito di garantire il corretto e autonomo esercizio del mandato elettivo e di collaborare alla programmazione dei lavori del consiglio favorendo la partecipazione delle minoranze.

La conferenza dei capigruppo supervisiona l'applicazione dei regolamenti e, se necessario, ne propone le modifiche. Essa inoltre coordina le designazioni dei rappresentanti del consiglio nelle commissioni e nelle consulte comunali.

La conferenza è convocata dal sindaco almeno due volte all'anno e si riunisce su richiesta di ciascun capogruppo anche con semplice avviso telefonico.

Art. 9

Autonomia del consiglio comunale – Supporti organizzativi

Al consiglio comunale è assicurata l'autonomia necessaria affinché i suoi membri possano esercitare il mandato elettorale con mezzi sufficienti ed idonei.

A tale scopo, un locale nel palazzo comunale è riservato, in uso anche non esclusivo, ai gruppi consiliari. Il locale è convenientemente arredato, ed ha materiale di cancelleria idoneo. Per le sue necessità ogni gruppo può avvalersi dell'ufficio di segreteria.

Le modalità di uso del locale e delle sue attrezzature da parte di ciascun gruppo, l'accesso del pubblico, e le modalità con cui i gruppi si avvalgono della collaborazione dell'ufficio segreteria sono stabilite dal sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.

Al fine di assicurare ai consiglieri l'informazione necessaria per l'esercizio del mandato il sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può disporre l'acquisto di pubblicazioni e riviste da mettere a disposizione dei consiglieri.

Capo II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10

Istituzione delle commissioni

Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato, istituisce nel proprio seno commissioni permanenti determinando, per ciascuna di esse, le materie di competenza.

La deliberazione istitutiva deve contenere:

- a) il numero delle commissioni;
- b) il numero dei componenti di ciascuna commissione;
- c) la descrizione delle competenze da attribuire alle stesse;
- d) il numero dei voti attribuiti a ciascun membro della commissione in rapporto sostanzialmente proporzionale alla consistenza del gruppo.

Quando una proposta riguarda materie di competenza di più commissioni, il sindaco promuove la convocazione congiunta delle commissioni interessate.

Le commissioni consiliari permanenti rimangono in carica per tutta la durata del consiglio comunale, salvo voto di scioglimento preso a maggioranza del consiglio comunale.

Art. 11

Nomina delle commissioni e partecipazione ai lavori

Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale.

Unitamente ai membri effettivi, e con i medesimi criteri, il consiglio comunale nomina un uguale numero di supplenti.

Ogni consigliere comunale partecipa, con diritto di voto, ai lavori della commissione di cui fa parte quale componente e può assistere, in qualità di uditore, ai lavori delle altre commissioni.

Il sindaco e l'Assessore competente partecipano alle commissioni con diritto di parola ma non di voto.

Le commissioni possono avvalersi della consulenza di funzionari comunali e tecnici esterni la cui audizione è decisa dal presidente su proposta dei commissari.

In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che renda necessaria la sostituzione di un consigliere componente di commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 12

Presidenza e segreteria delle commissioni

Le commissioni eleggono, nel proprio seno, il presidente e il vice presidente.

Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Funge da segretario delle commissioni un funzionario del comune appositamente designato, che redige il verbale delle riunioni.

Art. 13

Compiti delle commissioni consiliari

Le commissioni consiliari permanenti, con riferimento allo specifico settore di competenza, hanno il compito di esprimere un parere motivato su:

- a) proposte di deliberazione consiliare loro sottoposte dal sindaco o dalla giunta;
- b) ulteriori questioni amministrative loro deferite dal sindaco o dalla giunta, relative a materie di particolare interesse.

Esse inoltre possono:

- a) formulare proposte su materie ed argomenti di interesse amministrativo dando avvio alla procedura di adozione dei provvedimenti conseguenti;
- b) relazionare al consiglio comunale in ordine all'andamento ed ai problemi specifici relativi ad enti, aziende, società ed altre forme associative comunali secondo scadenze indicate dal consiglio stesso.

Le commissioni devono esprimere il proprio parere nel termine che, di volta in volta, verrà assegnato dal sindaco, tenuto conto dell'importanza e dell'urgenza del problema.

Trascorso il suddetto termine, la giunta municipale ed il consiglio comunale potranno, a seconda delle sfere di propria competenza, deliberare, prescindendo dal parere delle commissioni consiliari stesse, dandone atto nel deliberato. Nei casi di urgenza il consiglio può deliberare su proposte della giunta anche senza il parere delle commissioni.

Le commissioni possono, per il miglior adempimento dei loro compiti, assumere notizie su atti e documenti d'ufficio.

Qualora le commissioni lo ritengano opportuno, possono, a maggioranza dei voti rappresentati, chiedere consulenze utili ai fini della Pubblica amministrazione.

Art. 14

Convocazione delle commissioni

La convocazione delle commissioni è disposta dal presidente almeno tre giorni prima della data già formalizzata del successivo consiglio comunale.

L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, devono essere stabiliti dal presidente e comunicati a tutti i componenti della commissione, al sindaco, agli assessori interessati e ai capi gruppo consiliari entro due giorni.

La convocazione delle commissioni potrà essere chiesta da un numero di componenti che rappresentino almeno un sesto dei voti complessivamente attribuiti a ciascuna commissione con la deliberazione consiliare istitutiva.

Per la validità delle sedute necessario l'intervento di un numero di componenti che rappresenti la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti a ciascuna commissione.

La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione, dovrà essere resa disponibile all'atto dello svolgimento della riunione fatta salva la possibilità dei consiglieri di assumere preventivamente informazioni coll'ufficio competente.

Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il presidente decide sulla richiesta con parere

motivato e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

Art. 15

Sedute delle commissioni

Le riunioni delle commissioni sono pubbliche. Il presidente, accertata la presenza del numero legale di cui al quarto comma del precedente articolo, dichiara aperta e valida la seduta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

Il presidente, seduta stante, provvede per la seduta di seconda convocazione.

Art. 16

Seduta di seconda convocazione

Le sedute di seconda convocazione, che avranno luogo in altro giorno, sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti, purché tale numero rappresenti almeno un terzo dei voti complessivamente attribuiti a ciascuna commissione con la delibera istitutiva.

Art. 17

Verbali delle sedute

I verbali della commissione, redatti a cura del segretario della stessa, conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento in discussione. A richiesta le dichiarazioni dei singoli componenti, con parere difforme, verranno inserite nel verbale solo se riformulate dagli stessi succintamente alla fine della discussione di ogni punto. L'approvazione del verbale viene fatta di norma nella seduta successiva.

Copia del verbale è inserita a cura del segretario della commissione nel corrispondente fascicolo contenente l'atto da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

Il presidente, al fine di questioni di particolare importanza trattate dalla commissione può disporre la pubblicazione del verbale all'albo pretorio ovvero altra forma adeguata di pubblicazione, cui deve provvedere il segretario.

Art. 18

Commissioni di studio

Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Delle commissioni di studio possono far parte sia i rappresentanti dei gruppi, che dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il consiglio stabilisce i termini entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.

Il presidente della Commissione riferisce periodicamente sull'avanzamento dei lavori alla conferenza dei capigruppo, salvo che il consiglio stesso abbia fissato un interlocutore diverso.

La relazione finale rimane comunque di esclusiva competenza del consiglio .

Art. 19

Commissioni di controllo e di garanzia

Il consiglio comunale può costituire commissioni di controllo e di garanzia sia temporanee che permanenti, allo scopo di verificare le modalità con le quali viene data attuazione a propri provvedimenti di carattere generale o di garantire il rispetto e la valorizzazione dei principi di

corretta amministrazione. La presidenza di tali commissioni spetta alle opposizioni. Il riparto tra esse è stabilito mediante accordo tra i capigruppo delle stesse.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

MANDATO ELETTIVO

Art. 20

Entrata in carica - Convalida

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste per legge. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per legge.

Art. 21

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa dall'ufficio protocollo del comune.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

A seguito delle dimissioni si procede, entro dieci giorni, a surrogazione a norma dell'articolo precedente.

Art. 22

Decadenza e rimozione dalla carica

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.

Quando successivamente all'elezione si verificano delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero delle condizioni di incompatibilità, il sindaco la contesta al consigliere interessato. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. È giustificata l'assenza motivata da ragioni di salute, di lavoro, familiari. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, provvede per scritto, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro 20 giorni, decorrenti

dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine e tenuto conto delle giustificazioni presentate, il consiglio esamina ed infine delibera la decadenza.

La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 23

Sospensione da parte del Prefetto

Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento di sospensione prefettizio a carico di un consigliere, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

Ove ne sussistano le condizioni di legge, il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Capo II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 24

Diritto d'iniziativa

I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Il segretario comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento ed acquisisce il parer tecnico del funzionario responsabile competente. Il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale convocato successivamente.

Art. 25

Diritto di presentazione di comunicazioni, raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ordini del giorno.

I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco comunicazioni, raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

La comunicazione consiste nel portare a conoscenza del consiglio comunale fatti o avvenimenti di particolare importanza per la vita cittadina, senza che sugli stessi si possa deliberare né discutere. All'inizio della seduta il sindaco, ogni assessore e ogni consigliere hanno facoltà di rivolgere comunicazioni urgenti, previa richiesta scritta da rivolgere al presidente, precedentemente all'inizio della seduta.

La raccomandazione consiste nell'invito verbale rivolto alla giunta tendente all'adozione di determinati provvedimenti, senza discussione, salvo replica del sindaco.

L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, rivolta al sindaco, di informazione circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco circa i motivi, gli intendimenti o il giudizio dell'amministrazione su un determinato

argomento. Ottenuta la risposta dal sindaco il consigliere richiedente si dichiara soddisfatto o non soddisfatto.

La mozione consiste in una proposta, nell'ambito delle sue competenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché della promozione di iniziative e di interventi rientranti nell'ambito dell'attività generale del comune.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione salvo i termini di seguito specificati.

Essa è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Quando una mozione esprime posizione o formula proposte su questioni che esulano dalla competenza amministrativa del comune essa viene definita "ordine del giorno".

Onde consentire una tempestiva e ordinata presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, i consiglieri devono presentarle entro 48 ore successive al ricevimento della convocazione delle sedute di consiglio.

Le interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate con carattere d'urgenza, comunque non oltre 24 ore precedenti la seduta del consiglio comunale, possono essere discusse solo se non presuppongono alcuna istruttoria da parte degli uffici.

Art. 26

Richiesta di convocazione del consiglio

Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo del comune la richiesta dei consiglieri.

La richiesta di convocazione deve essere accompagnata, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, dal relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri dei responsabili dei servizi, previsti dalla legge. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 27

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.

I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 28

Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità

Le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, in materia di appalti ed affidamenti di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia di rilievo comunitario e in materia di assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio. Per rendere

possibile l'esercizio del controllo l'ufficio segreteria comunica ai capigruppo, anche a mezzo telefono, l'avvenuta affissione all'albo pretorio delle deliberazioni di consiglio; le deliberazioni della giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo.

Art. 29

Facoltà di visione degli atti

I consiglieri Comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'Ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase, ove possibile, immediatamente e comunque non oltre 24 dalla richiesta salvo il caso in cui sia necessario ispezionare l'archivio non corrente.

Art. 30

Diritto di esercizio del mandato elettivo. Indennità e rimborsi

I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge. A tal fine il segretario Comunale rilascia tempestivamente gli attestati di presenza alle riunioni degli organi collegiali.

Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e delle commissioni consiliari e per non più di un'adunanza al giorno nella misura stabilita dalla legge.

Agli assessori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge non è dovuto il gettone di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale.

I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco per ragioni del loro mandato, a recarsi fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali degli organismi associativi cui l'ente aderisce. L'amministrazione assicura i componenti del consiglio comunale e della giunta contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, nei termini di legge.

Art. 31

Astensione obbligatoria

Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado, secondo quanto previsto dalla legge.

Il sindaco prima di aprire la trattazione sui piani urbanistici o su provvedimenti generali invita i consiglieri che abbiano interesse ai sensi del comma precedente ad astenersi.

Art. 32

Responsabilità personale - Esonero

Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.

E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte nella deliberazione.

E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il

consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario.

Art. 33

Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.

Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art. 34

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

Nei casi in cui la legge riservi espressamente alla competenza del consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso enti esterni Aziende ed Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 35

Competenza

La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto.

Art. 36

Convocazione

La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento. Di norma il sindaco, quando le riunioni non siano già programmate dalla conferenza dei capigruppo, ne dà notizia ai capigruppo almeno 24 ore prima.

L'avviso contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, a norma dello statuto.

Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.

L'adunanza urgente è convocata, per casi di eccezionale gravità e urgenza o per la tutela di interessi indifferibili dell'amministrazione stessa, con provvedimento motivato del sindaco.

L'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda. Nel

caso che essa si renda necessaria, il sindaco è tenuto ad inviare il verbale da cui risulta che la seduta di prima convocazione è andata deserta ai consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tale verbale dev'essere consegnato almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Art. 37

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

~~L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno devono essere consegnati al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di altro dipendente comunale a ciò incaricato, il quale rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata,; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.~~

~~I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicandone il nominativo e l'indirizzo, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.~~

~~Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. In alternativa alla raccomandata possono essere utilizzati, previo assenso del consigliere interessato, il telefax o la rete telematica.~~

¹L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno sono notificati a mezzo di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna con le modalità di cui agli art. 6, 7 e 8 del DPR 11 febbraio 2005, n.68.

Entro 30 giorni dalla proclamazione della loro elezione o della loro nomina a seguito di surroga, nonché dall'entrata in vigore del presente articolo per quanto riguarda il Consiglio Comunale in carica, i consiglieri provvedono a comunicare alla segreteria comunale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, nel caso in cui non ne siano muniti, a richiederne l'attivazione.

Nelle more della comunicazione o dell'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno sono consegnati al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale o di altro dipendente a ciò incaricato. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro cinque giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicandone il nominativo e l'indirizzo, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di cui agli art. 6, 7 e 8 del DPR 11 febbraio 2005, n.68 e le dichiarazioni di avvenuta consegna al domicilio redatte dal messo comunale o da altro dipendente incaricato contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata, sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

¹ Art. 37 -Modificato con delibera C.C. N.59/2012

Art. 38

Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al sindaco di stabilire l'ordine del giorno, di norma dando la precedenza alle deliberazioni proposte dalla giunta e dai consiglieri rispetto alle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Queste ultime possono essere discusse all'inizio di seduta se la loro trattazione sia prevista in tempi contenuti.

In ogni caso la decisione spetta al sindaco e su di essa non si dà luogo a discussione.

E' facoltà del consiglio, nel corso di seduta, variare l'ordine di trattazione dei soli argomenti deliberativi, con decisione a maggioranza semplice dei presenti.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali e ai cittadini secondo i modi previsti nello statuto, con la collaborazione del segretario comunale.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 39

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

~~L'avviso di convocazione per le adunanze sia ordinarie che straordinarie deve essere consegnato ai consiglieri entro il 5° giorno precedente quello della riunione.~~

² **L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie viene consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, comprendendo nel computo i giorni festivi; per le adunanze straordinarie, l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione, escludendo dal computo i giorni festivi.**

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

I motivi dell'urgenza delle convocazioni e delle proposte aggiunte all'ordine del giorno possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata nel caso in cui il consigliere interessato partecipi all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

² Modificato con delibera di C.C. N.71/2014

Art. 40

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune nei cinque giorni precedenti la riunione ed inviato ai presidenti dei comitati di quartiere se costituiti. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e di quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41

Deposito degli atti

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza nel caso di adunanza ordinaria. Almeno 2 giorni prima nel caso di adunanza straordinaria. Nel termine si computa il giorno dell'adunanza.

Art. 42

Adunanze di prima convocazione

Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'ennesimo appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale. Nel caso che il numero dei consiglieri scenda al di sotto del quorum prescritto, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 43

Adunanze di seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 6

membri del consiglio non computando a tal fine il sindaco.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del presente regolamento.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III

PUBBLICITÀ' DELLE ADUNANZE

Art. 44

Adunanze pubbliche

Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo gli argomenti da trattare in seduta segreta ai sensi del successivo articolo 46.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 45

Registrazioni audio e video

E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione riconosciuti, o da altre persone indicate dai capigruppo, previa autorizzazione del sindaco.

Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 46

Adunanze segrete

L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni che violino i principi della riservatezza, il presidente interviene a tutela togliendo la parola. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario

comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art.47

Adunanze aperte

Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il sindaco può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e, sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi, programmati, dei rappresentanti invitati.

Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48

Ordine della discussione

I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco.

I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio. Essi sono provvisti di idoneo mezzo di amplificazione registrazione.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito.

Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi eventualmente dal presidente stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto.

Art. 49

Discussione –Norme generali

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne facciano richiesta secondo l'ordine di iscrizione, ovvero alternandoli opportunamente secondo l'appartenenza a gruppi diversi, in modo da garantire l'effettiva rotazione dell'ordine degli interventi.

Nel corso della discussione il Presidente, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di iscriversi a parlare. Analoga richiesta può essere fatta da almeno tre consiglieri.

Ogni consigliere può intervenire una sola volta durante la discussione. E' comunque garantito un intervento breve (2 minuti) a titolo di replica, da parte di chi è già intervenuto nella discussione.

Durante la discussione il presidente o il relatore possono altresì intervenire per dare chiarimenti e rispondere a domande dei consiglieri.

Terminati gli interventi degli iscritti a parlare la discussione è dichiarata chiusa.

Qualora sia richiesto dalla minoranza , su argomenti di particolare importanza , dopo la relazione della giunta può seguire l'esposizione di una relazione di minoranza, dopo di che segue il dibattito secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Tale relazione deve rispecchiare correttamente l'eventuale pluralità di punti di vista di minoranza.

Chiusa la discussione e prima delle dichiarazioni di voto, il relatore svolge la propria replica.

Le dichiarazioni di voto sono svolte da un solo consigliere per gruppo, secondo l'ordine crescente di composizione numerica. Qualora uno o più consiglieri dissentano dal proprio gruppo, hanno diritto di svolgere un intervento breve (2 minuti) dopo l'intervento del proprio rappresentante.

Tutti gli interventi, esclusi quelli dei relatori su argomenti dichiarati preventivamente di particolare rilevanza, sono contenuti nel termine di 15 minuti.

Art. 50

Mozione d'ordine

Durante la discussione, ciascun consigliere può presentare mozioni d'ordine relative alla questione in esame.

La mozione d'ordine si sostanzia nel richiamo alla legge o al regolamento o nel rilievo sul modo e sull'ordine coi quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione o meno delle mozioni d'ordine si pronuncia il presidente.

Art. 51

Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio .

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi del personale in servizio. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 52

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il presidente, per le esigenze del consiglio , può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i

predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati, restando a disposizione solo se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 53

Ordine di trattazione degli argomenti

Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche dopo la discussione ma prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono poste in votazione immediatamente. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 55

Fatto personale

Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno e nel caso gli dà immediatamente la parola, al termine dell'intervento in corso.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 56

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal consiglio comunale, attraverso le deliberazioni adottate.

Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il segretario comunale.

Lo svolgimento del consiglio comunale deve essere necessariamente documentato attraverso registrazioni audio ai fini della sola attività documentale istituzionale. Dette registrazioni sono effettuate da personale comunale sotto la responsabilità del segretario.

Il verbale riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati sulla base delle registrazioni magnetiche. I consiglieri sono invitati a fornire i testi scritti dei loro interventi letti in aula.

In ogni caso la cassetta registrata è allegata al verbale o resoconto come parte integrante.

Quando siano discussi i problemi riguardanti interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.

Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

PARTE IV

GLI ATTI DEL CONSIGLIO

Capo I

LE DELIBERAZIONI

Art. 57

Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione

I verbali ed i resoconti delle sedute sono sottoposti ad approvazione del consiglio comunale.

All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

I verbali ed i resoconti delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Capo II

LE VOTAZIONI

Art. 58

Modalità generali

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 59 .

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o per rendere legittima la votazione nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

le proposte di emendamento, da presentarsi entro l'inizio della seduta sentito il parere del relatore e senza discussione, si votano nell'ordine di cui appresso:

emendamenti soppressivi;

emendamenti modificativi;

emendamenti aggiuntivi;

per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando il sindaco o almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Art. 59

Votazione in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

I consiglieri che, in quanto obbligati da conflitto di interessi, o per motivi politico-amministrativi, non partecipano ad una determinata deliberazione, ne devono dare espressa comunicazione al sindaco. Essi sono dichiarati **NON PARTECIPANTI ALLA VOTAZIONE**.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 60

Votazioni in forma scritta

La votazione scritta viene effettuata a mezzo di schede.

Il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori. Essi assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 61

Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei voti espressi. Se il numero dei votanti è

dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 62

Deliberazioni immediatamente esecutive

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso della maggioranza dei presenti..

Art. 63

Interpretazione del regolamento

Sulle eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante le adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, decide il sindaco, sentito il segretario comunale, previa, se opportuna, sospensione della seduta.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, udito, se necessario, il parere del segretario comunale, e della conferenza dei capigruppo.